



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO COMMERCIO

ORDINANZA N. 9 / 2026

OGGETTO: MODIFICA PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE LUNGO LA VIA GIUSEPPE BIANCHI, PRESSO IL CONDOMINIO "PRA' FONTANA", PER LAVORI DI POTATURA ALBERI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato:

- Che con domanda presentata in data 04.02.2026, prot. 1875, dal sig. Boscardi Matteo in qualità di titolare dell'impresa individuale "Matteo Boscardi", con sede a Malnate in Via Genova n. 9, viene chiesta la modifica della circolazione veicolare nel tratto di strada in oggetto, per consentire lavori di potatura piante presenti all'interno del condominio "Prà Fontana";
- Che le opere di cui trattasi verranno effettuate il giorno 18.02.2026, o in caso di condizioni meteorologiche avverse in data 25.02.2026, tra le ore 08,30 e le ore 18,30;

Visti gli articoli 30, 31, 40, 41, 42, e 43 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, D.P.R. N. 495 del 16.12.92 s.m.i.;

Ritenuto che in concomitanza con l'esecuzione dei lavori il calibro della carreggiata in oggetto debba essere ridotto, allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità, nonché per ragioni di carattere tecnico;

Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 5, C. 3, 6 e 7 del Codice della Strada;

ORDINA

- 1) che lungo la Via Giuseppe Bianchi, presso il condominio "Prà Fontana", venga istituito **per il giorno 18.02.2026, o o in caso di condizioni meteorologiche avverse in data 25.02.2026, tra le ore 08:30 e le ore 18:30**, il restringimento della carreggiata, garantendo un calibro minimo utile di metri 3,00, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, secondo le cautele e le prescrizioni previste dal codice della strada, dal relativo regolamento di esecuzione e dalla normativa in materia di sicurezza sui cantieri stradali;
- 2) Il divieto di sosta per una lunghezza di 10 metri lungo la recinzione in rete del condominio "Prà Fontana", negli stessi giorni ed orari di cui al punto 1);
- 3) che la ditta richiedente, nell'esecuzione dei lavori, abbia cura di garantire, nelle condizioni di

- massima sicurezza, la circolazione stradale veicolare, senza limitazioni di sagoma e di massa;
- 4) che la ditta di cui sopra, al termine dei lavori abbia cura di non lasciare sull'area occupata rifiuti di qualsiasi natura;
 - 5) Il limite di velocità in corrispondenza del cantiere è stabilito in 20 km/h.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza all'impresa esecutrice dei lavori, affinché provveda ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 495/92 all'organizzazione del cantiere, nonché di tutti i segnali previsti dal regolamento stesso, necessari per il rispetto della presente Ordinanza (Fig. II 383 e seguenti), in particolar modo al posizionamento di cartelli di preavviso di lavori in corso e di restringimento della carreggiata da porre a debita distanza dall'area di cantiere con particolare attenzione al posizionamento della segnaletica verticale di divieto di sosta, da installare in modo ben visibile, almeno 48 ore prima dell'inizio del periodo di validità della stessa, con pannello aggiuntivo indicante la durata del provvedimento.

Il personale della Polizia Locale, nonché gli altri organi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, il ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione di cui sopra.

Lì, 04/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FERRO GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)